

REGOLAMENTO (CEE) N. 2988/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 per quanto riguarda la definizione delle superfici piantate a luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2780/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2590/85⁽⁴⁾, fornisce, a livello comunitario, la definizione di «superficie piantata», per garantire un calcolo uniforme delle superfici che danno diritto all'aiuto alla produzione; che l'esperienza ha dimostrato che tale definizione non corrisponde più alle esigenze della moderna ed efficiente coltivazione del luppolo;

considerando che l'impiego di prodotti anticrittogamici richiede una prudenza sempre maggiore e che pertanto è necessario che i coltivatori siano in grado di irrorare i filari esterni dal di fuori, per evitare di irrorare altre colture; che sarebbe quindi opportuno prevedere una superficie addizionale lungo ogni lato dell'appezzamento piantato a luppolo; che la coltura sarebbe agevolata, se le superfici necessarie per il funzionamento delle macchine agricole fossero portate, da entrambe le parti dei filari, da 5 a 8 m, in quanto le macchine oggi utilizzate sono più lunghe e necessitano di maggiore spazio per le manovre;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990.

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1350/72 è modificato come segue:

1. Il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

• a) fatto salvo il disposto della lettera b), la superficie delimitata dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli; nel caso in cui su tale linea si trovino piante di luppolo, è aggiunta da entrambi i lati della parcella una superficie addizionale di larghezza corrispondente all'ampiezza media dei viali di servizio all'interno del luppolo; tale superficie supplementare di servizio non deve appartenere ad una strada pubblica; •

2. Nel testo della lettera b) i termini «di più di 5 m di lunghezza», sono sostituiti da «di più di 8 m di lunghezza».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal raccolto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 175 del 14. 8. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 247 del 14. 9. 1985, pag. 11.